

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Volontaria Giurisdizione

RICORSO PER LA PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, I COMMA, L. 3/12

ooo

Per la sig.ra **FELTRIN VALERIA** - [REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa come da mandato in separato atto dagli Avvocati Umberto Giovannoni (C.F. GVMNRT67P25G224B), PEC umberto.giovannoni@ordineavvocatipadova.it e Silvia Bettella (C.F. BTSLV69E66G224W), PEC silvia.bettella@ordineavvocatipadova.it, nello studio dei quali elegge domicilio in Padova, Via Trieste n. 28 ter, e presso cui dichiara di voler ricevere avviso delle ordinanze e della pubblicazione delle sentenze e delle comunicazioni ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c. anche a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi *ut supra* indicati.

PREMESSO

Feltrin Valeria trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27.01.2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 dl 18.01.2012 e non ricorrendo cause ostative, in data 26.11.2019, depositava avanti l'OCC del Comune di Villorba (TV), a mezzo dell'avv. Umberto Giovannoni del foro di Padova istanza per la nomina del gestore di della Crisi.

L'Organismo di Composizione della Crisi procedeva alla nomina dell'avv. Chiara Pagotto quale gestore della crisi ex art 15-comma 9- legge 27 gennaio 2012 n. 3, per valutare l'ammissibilità della procedura da sovraindebitamento, la quale in data 05.12.2019 accettava all'incarico.

Pertanto, la sig.ra FELTRIN VALERIA per mezzo dei proprio procuratori, in presenza da sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art 7, I comma, L. 3/2012, predispose la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che è stata verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito, è illustrato il Piano elaborato con il supporto e la consulenza dell'OCC nominato, Avv. Chiara Pagotto.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto, si fa presente che ricorrono i requisiti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè la ricorrente FELTRIN VALERIA:

-si trova in uno stato da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia il ricorrente si trova "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il*

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” secondo le scadenze originariamente pattuite;

-non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;

-non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

-non ha subito per cause a lei imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;

-la Sig.ra Feltrin Valeria risulta avere assunto obbligazioni per i seguenti motivi: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted];

-la sig.ra Feltrin non è intestataria di beni immobili e negli ultimi 5 anni non ha compiuto atti di disposizione immobiliare.

CAUSE DI INDEBITAMENTO

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dalla signora Valeria Feltrin nel corso degli ultimi anni che la hanno condotta allo stato di crisi in oggetto.

I debiti contratti dalla sig.ra Feltrin Valeria, come da situazione dalla stessa esposta e/o ottenuti dalla circolarizzazione, sono i seguenti:

- [redacted]
[redacted]
[redacted];
- [redacted]
[redacted]
[redacted];
- [redacted]
[redacted]
[redacted].

[redacted]

ooo

LA TIPOLOGIA DEI DEBITI

Le voci di debito della sig.ra Feltrin risultano essere unicamente dovute a finanziamenti a [REDACTED]
[REDACTED]. La sig.ra Feltrin, infatti, accendeva diversi prestiti nel 2017 [REDACTED] sia per il finanziamento al consumo tramite carta di credito sia in conto corrente con rateizzazione per mezzo di cessione di quote di stipendio. Quest'ultimo finanziamento (oggetto di cessione di quota di stipendio) veniva successivamente chiuso anticipatamente con l'accensione di un nuovo debito in data 19/09/2018 con [REDACTED] (n. [REDACTED] la quale corrispondeva a [REDACTED] il saldo residuo e inoltre corrispondeva alla ricorrente nel c.c. la somma di [REDACTED] per il nuovo finanziamento. Sempre nel 2018, a novembre, la ricorrente accendeva un ulteriore finanziamento di [REDACTED] per coprire sconfinamenti precedenti di conto corrente, con l'impegno alla restituzione in [REDACTED] con addebito diretto sul cc.

Infine, da ultimo nel mese di marzo [REDACTED] erogava un prestito, cosiddetto "[REDACTED]" di [REDACTED] da restituirsi mediante cessione di quote di stipendio di circa [REDACTED]

ooo

SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai fatti. Come si evince dal certificato dello stato di famiglia il nucleo familiare si compone di due persone, [REDACTED], avendo a Treviso il suo reale domicilio. La sig.ra Valeria Feltrin, [REDACTED], con una [REDACTED]

Le spese mensili necessarie di Valeria Feltrin sono:

SPESA ALIMENTARI	[REDACTED]
SPESE AUTO (necessaria per attività lavorativa)	[REDACTED]
SPESE VARIE	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
TOTALE	[REDACTED]

Queste sono le spese, niente di eccezionale, ma il sovraindebitamento dovuto ad una serie di prestiti, impedisce a VALERIA FELTRIN di vivere serenamente e in modo dignitoso e tranquillo.

Tutto il suo stipendio, infatti, se ne va a copertura dei debiti verso gli istituti bancari.

È stato chiesto ripetutamente alla [REDACTED] e alla [REDACTED] di prendere in considerazione la situazione per poterla risolvere in tempo. Purtroppo, queste non hanno mai risposto, anzi la Feltrin è stata indotta a contrarre nuovi prestiti per continuare a pagare i debiti.

Da qui il motivo la decisione di affidarsi ad un OCC per giungere ad un piano del consumatore che preveda una soluzione fattibile per tutti.

Feltrin Valeria chiede solo di essere messa in grado di pagare i suoi debiti mantenendo una vita con minimo decoro.

ooo

PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati:

La debitrice mette a disposizione la somma che risulta dalla differenza tra il proprio reddito netto percepito di circa [REDACTED] (quale risultante dal reddito annuale percepito e diviso in 12 mensilità, come ricavato dalle dichiarazioni dei redditi e dalle buste paga consegnate al Gestore) e le spese per il proprio sostentamento di euro [REDACTED]. Se ne ricava, quindi, un importo di circa [REDACTED] quanto meno per il primo anno di procedura, atteso che, per i successivi, stando a quanto dichiarato dalla sig.ra Feltrin sul fatto di essere prossima alla pensione, la stessa metterà a disposizione una minor cifra. Ipotizzando un reddito netto da pensione di circa euro [REDACTED] la somma che resterebbe a disposizione della massa scenderebbe ad [REDACTED]. Nell'orizzonte della liquidazione di 4 anni, stando alla suddetta ipotesi di ricostruzione, le somme conferite in procedura assommerebbero ad [REDACTED].

oo

CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO

Appare il caso di far notare all'Ill.mo Giudice che a parere della scrivente ci troviamo di fronte ad una classica fattispecie di “*concessione abusiva del credito al consumatore*”.

Dalla documentazione allegata si evince agevolmente come le finanziarie abbiano erogato prestiti alla sig.ra Feltrin, forti del suo stipendio di pubblico dipendente,

Orbene ai sensi dell'art 124 bis T.U.B prima della conclusione del contratto di finanziamento il l'intermediario finanziario deve valutare il merito creditizio del consumatore.

In sostanza il finanziatore preliminarmente all'erogazione del credito, per dir meglio durante la fase istruttoria, deve accertare la solidità del soggetto affidato al fine anche di garantire al prestatore il sicuro rimborso delle somme erogate.

Nel caso in cui il consumatore immeritevole sia stato ulteriormente finanziato, l'istituto di credito si può ritenere responsabile per complicità nell'inadempimento del comune debitore, in quanto il progressivo incremento della somma dovuta concorrerà al deterioramento della condizione economica del debitore anziché attenuarla (cfr. Cass. n. 7030/2006).

Nell'ipotesi di erogazione di un “credito non sostenibile” a seguito di violazione dell'obbligo di astensione, in conseguenza dell'esito negativo della valutazione del merito creditizio, l'opinione

maggioritaria ritiene possibile concedere al debitore-consumatore corretto la dilatazione dei termini di pagamento delle rate, la riduzione o addirittura l'eliminazione degli interessi moratori, e nei casi più gravi di inadempimento da parte del creditore, la riduzione o l'eliminazione degli interessi compensativi.

Altra possibile via da imboccare per innalzare il livello di tutela del consumatore è per l'appunto quello dell'esdebitazione di cui alla L. 3/12.

CONCLUSIONI

La debitrice, consapevole della grave situazione in cui versa, ritiene che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i suoi creditori (sebbene solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità di vita sostenibile azzerando così i propri debiti.

Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Fiduciosi che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano del Consumatore e in subordine la Liquidazione del patrimonio, si rimane in attesa della decisione dell'On. Le Tribunale.

Ai fini dell'art. 9 della L. 488/99, del D.P.R. 126/01 e del D.L. 28/2002 e successive modifiche (contributo unificato) il sottoscritto procuratore dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.

Con osservanza

Treviso - Padova, li 30 luglio 2020

Avv. Umberto Giovannoni

Avv. Silvia Bettella

Si allegano:

1. Relazione e piano di fattibilità dell'OCC e documenti ivi allegati